

luglio 1907 al 30 giugno 1908, faranno pure passaggio in pianta allo stipendio minimo del quadro IV della tabella B, conservando, quando ne sia il caso, a titolo di maggiore assegno *ad personam*, la differenza fra il detto stipendio minimo e la retribuzione attualmente fruita.

Il maggiore assegno sarà assorbito dai successivi avanzamenti;

c) coloro, infine, che furono assunti dallo Stato, dal 1° luglio 1908 in poi, faranno passaggio in pianta al compiersi di due anni di servizio fuori ruolo, con le norme che verranno determinate dal regolamento.

Ha facoltà di parlare su quest'articolo l'onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Domando se questo primo comma dell'articolo sia applicabile al personale avventizio, assunto in servizio dopo il 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle poste e telegrafi, ha facoltà di parlare.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Il personale avventizio, assunto dopo il 30 giugno 1908, resta per ora fuori ruolo.

L'ultimo comma dell'articolo dice: « c) coloro, infine, che furono assunti dallo Stato, dal primo luglio 1908 in poi, faranno passaggio in pianta, al compiersi di due anni di servizio, ecc. ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Cabrini, Casalini e Turati avevano proposto il seguente emendamento:

Sostituire:

Il personale, già appartenente alle cessate Società od assunto dal Governo per il servizio dei telefoni prima e dopo la legge 15 luglio 1907, n. 506, e fornito dei requisiti voluti dalla legge stessa, sarà assegnato dalla Commissione, di cui all'articolo 22, ai quadri delle tabelle A, B e C in corrispondenza alle funzioni esercitate.

Ciascun componente prenderà posto nel quadro, al quale verrà assegnato dalla Commissione, allo stipendio eguale a quello attualmente percepito, salvo le eccezioni di cui al presente ed ai successivi articoli.

Mancaando l'uguaglianza di stipendio, coloro che provengono dalle cessate Società, e che furono assunti dallo Stato in base alla legge 15 luglio 1907, n. 506, e coloro che furono assunti dallo Stato a tutto il 30 giugno 1907, faranno passaggio col 1° luglio 1907 nei quadri cui hanno diritto, allo sti-

pendio immediatamente superiore a quello da essi attualmente percepito;

tutti coloro invece che furono assunti dallo Stato dal 1° luglio 1907 in poi, faranno pure passaggio in pianta allo stipendio minimo del quadro cui hanno diritto conservando, quando ne sia il caso, a titolo di maggiore assegno *ad personam*, la differenza fra il detto stipendio minimo e la retribuzione attualmente fruita.

Il maggiore assegno sarà assorbito dai successivi avanzamenti.

Coloro che sono forniti di stipendio inferiore al minimo del quadro in cui devono prender posto, faranno anch'essi passaggio in ruolo, e saranno collocati allo stipendio minimo del quadro stesso; eccezion fatta per i componenti il personale che deve essere inquadrato nella tabella C, i quali, ove non siano forniti di stipendio o di retribuzione almeno uguale al minimo del quadro in cui dovrebbero essere collocati, verranno mantenuti fuori ruolo, salvo a far passaggio in pianta con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Ma hanno poi ritirato l'emendamento stesso.

Non essendovi quindi altre proposte, pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

La sistemazione in ruolo degli impiegati, provenienti dalle cessate Società, ed aventi stipendio di oltre lire 3,000, e di tutto il personale proveniente dalla rete già sociale di Venezia, sarà fatta nella categoria, nel quadro, ed allo stipendio, che, per ciascuno dei detti impiegati, verranno proposti dalla Commissione di cui all'articolo 22, tenute presenti le funzioni da essi esercitate e le attitudini dimostrate in servizio.

Se lo stipendio, che verrà assegnato in seguito alle proposte della Commissione, risulterà inferiore all'importo complessivo dello stipendio e del maggiore assegno attualmente fruiti dagli impiegati di cui si tratta, la differenza sarà loro conservata, a titolo di maggiore assegno *ad personam*.

I successivi avanzamenti assorbiranno, nella corrispondente misura, i maggiori assegni.

Fino a quando non sarà effettuata la sistemazione disposta nel presente articolo, gli impiegati predetti conserveranno gli as-